

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 38

Modifiche ed integrazioni all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017).

(BURC n. 104 del 2 novembre 2017)

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 19 della [l.r. 44/2016](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44](#) (Legge di stabilità regionale 2017) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il contributo stanziato nell'esercizio finanziario 2017 a favore della "Fondazione Mediterranea Terina Onlus", come indicato nella tabella C allegata alla presente legge, è da intendersi vincolato e destinato esclusivamente alle spese di funzionamento della fondazione medesima, può essere erogato previa presentazione dell'annuale Piano delle attività dell'ente e tenuto conto delle voci di spesa ivi contenute, con priorità esclusiva per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della fondazione stessa."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).